


piazzetta Ado Furlan, 2
33170 Pordenone
tel. +39.0434.26057
fax +39.0434.245018
architetti@pordenone.archiworld.it
oappc.pordenone@archiworldpec.it
www.architettipordenone.it
c.f. 80013840931



Spett.le
Centrale Unica di Committenza di Sacile

Pordenone, 11 giugno 2024

alla cortese attenzione di
Responsabile Unico del Progetto
geom. Roberto Cauz

*Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento*
Daniela R. Bariviera

Inviata via PEC a
comune.sacile@certgov.fvg.it

Anticipata via e-mail a
daniela.bariviera@comune.sacile.pn.it

Prot. n. 1721/2024-2.3

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, servizi di coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio B (ala est) dell'EX CASERMA XXV APRILE (denominata G. da Sacile). Progetto relativo al II stralcio dell'opera finanziata P.N.R.R. - CIG: B1D91700FE
Osservazioni.

Con riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che la procedura è stata esaminata da ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. in collaborazione con Cresme Europa Servizi: dall'analisi della documentazione disponibile, rapportata alla normativa di settore in vigore e alla check-list adottata dall'Osservatorio, sono state rilevate la criticità riportate nell'allegato documento "Check list criticità".

Preliminarmente, si esprime apprezzamento per l'impostazione data all'offerta economicamente più vantaggiosa che, attribuendo un minimo punteggio al ribasso percentuale, concentra i criteri di aggiudicazione sulla parte tecnica, privilegiando così valutazioni di tipo qualitativo, come per altro espressamente previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici (art. 108): "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici."

Oltre a ciò, avere limitato lo sconto alla sola parte delle spese rende la procedura maggiormente in linea con le prescrizioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49 *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, anche sulla traccia delle recenti sentenze n. 632 del TAR Veneto e n. 8580 del TAR Lazio.

Viceversa, sottoporre a ribasso la durata dell'incarico, le cui fasi progettuali paiono già sottostimate in origine, rischia di incidere sulla qualità delle prestazioni professionali e, pur comprendendo che tale scelta sia stata determinata dalle impostazioni del PNRR, si reputa rischiosa per la stessa stazione appaltante.

Per quanto attiene, invece, alle segnalazioni emesse da ONSAI 2020, si analizzano di seguito i tre punti evidenziati.

Innanzitutto, il fatto che, nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione non sia stata riservata all'Architetto: l'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce, infatti, gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano "... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti...".

In merito al calcolo dei corrispettivi, si rileva che, in caso di prestazioni professionali riferite ad un manufatto esistente, le stesse devono essere rapportate al valore di questo e non all'importo dei lavori previsti, mentre, per servizi inerenti sia all'esistente che alle nuove opere come, a solo titolo di esempio, il piano di manutenzione, il conteggio va eseguito sul montante dato da entrambi i valori.

Inoltre, si rileva l'assenza di alcune prestazioni professionali, quali *Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Qbll.05), Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Qbll.20)* per le categorie degli impianti, *Direttori operativi(Qcl.05)* oppure *Ispettori di cantiere (Qcl.06)*, figure da prevedere per un ufficio di direzione lavori, *Diagnosi energetica degli edifici esistenti (Qbll.22)* mentre, trattandosi di residenze destinate a persone anziane, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere anche la *Progettazione antincendio (Qbl.15 - Qbll.18)*.

In considerazione, quindi, di quanto prescritto dalla Legge 49/2023 che ritiene "*nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale...*", e nell'interesse di codesta Stazione Appaltante, si invita la stessa a verificare quanto pubblicato, introducendo le modifiche necessarie al superamento degli aspetti negativi evidenziati.

Relativamente ai requisiti, pur apprezzando il fatto che non siano richiesti quelli di capacità economica e finanziaria, si evidenzia la mancata applicazione di un principio di fondamentale importanza per garantire l'apertura del mercato e l'accesso dei professionisti con studi di piccole e medie dimensioni. Trattasi, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, del principio di analogia tra le prestazioni eseguite nelle diverse categorie di cui al D.M. 17.06.2016 che, all'art. 8, prescrive: "*La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.*"

Infine, si evidenzia una discrepanza, che rischia di essere fuorviante, tra le prestazioni professionali riportate all'interno del disciplinare e del calcolo dei corrispettivi e quelle invece previste sia nel bando che nel titolo dei documenti di gara, in cui non è citata la progettazione esecutiva.

Sottolineando che tali osservazioni sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra l'Ordine degli Architetti PPC di Pordenone e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile delle opere realizzate, nell'interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite.

Nel manifestare la più ampia disponibilità dell'Ordine scrivente per eventuali confronti sui temi sopra richiamati, in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pordenone
La Presidente
Arch. Marina Giorgi

